



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

**Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso**

**Graduatoria regionale dei fornitori di servizi di media audiovisivi  
per il servizio televisivo digitale terrestre  
(Bando 2 maggio 2016 - Art. 6, comma 9-quinquies, decreto legge n.145/13 convertito dalla  
legge n. 9/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14)**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA  
Integrazione determina del 28 ottobre 2016**

**VISTO** il decreto legge n.145/13 convertito dalla legge n. 9/2014, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge n. 190/14;

**VISTO** l'art. 6, comma 9 sexies del medesimo d.l. 145/13 e s.m.i. che recita *“L’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti”*;

**VISTA** la delibera AGCOM n. 622 del 5 novembre 2015 recante *“Definizione delle modalità e delle condizioni economiche per la cessione della capacità trasmissiva delle reti televisive locali ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”* che dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di cui all’art. 6 comma 9-quater del decreto legge 23/12/2013, n.145, convertito dalla legge n. 9/14, come modificata dall’art.1, comma 147 della legge n. 190/14, concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui all’art 6 comma 9-quinquies del suddetto decreto;

**VISTO** il bando del 2 maggio 2016 per la formazione delle graduatorie regionali dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre per le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna (di seguito bando), pubblicato sul sito del Ministero in pari data in attuazione di quanto previsto dall’art.6, comma 9-quinquies del suddetto decreto legge n.145/13 e s.m.i.;

**VISTO** l’art. 2, comma 3, del bando che recita *“Una frazione della capacità trasmissiva, al massimo pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente a soggetti che attualmente operano su bacini inferiori a quello regionale, facendo precedere la procedura sopra descritta da una analoga in cui verranno associati i marchi sub-regionali – qualora esprimano preferenze in tal senso – ai nuovi operatori, sempre in base alla posizione in graduatoria, fino al raggiungimento della quota del 25% della capacità trasmissiva o all’esaurimento dei marchi non regionali”*;



**VISTO** l'art.2, comma 4 del bando che recita *“nel caso vi fossero fornitori di servizi di media audiovisivi che, pur rientrando in posizione utile nelle graduatorie di cui al comma 1, non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari dei diritti d'uso delle frequenze assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 9-ter, del decreto legge n. 145 del 2013 (come modificato dall'articolo 1, comma 147, della legge n. 190 del 2014), il Ministero assocerà la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e in base alla posizione della graduatoria oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni economiche e dei prezzi offerti ai sensi della delibera AGCOM n.622/15/CONS”*;

**VISTA** la determina del 26 settembre 2016 con la quale a conclusione della procedura inerente il “bando operatori di rete per la formazione delle graduatorie regionali per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze coordinate per la regione EMILIA ROMAGNA”, è stato attribuito il diritto d'uso della frequenza coordinata CH 60 UHF, al soggetto posizionato al primo posto nella suddetta graduatoria;

**VISTA** la nota del 27 settembre 2016 prot.60355 con la quale, ai sensi dell'art.9 - quater del Decreto Legge n. 145/2013 e s.m.i., la DGPGR ha comunicato le frequenze coordinate pianificate già assegnate agli operatori di rete locali nell'area adriatica e specificatamente CH 42 UHF e CH 32 UHF nella regione EMILIA ROMAGNA e pertanto oggetto della cessione della capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che rientrano in posizione utile nelle graduatorie regionali di cui al suddetto bando;

**VISTA** la determina direttoriale del 28 ottobre 2016, pubblicata sul sito del Ministero in pari data con la quale è stata pubblicata la graduatoria regionale dei fornitori di servizi di media audiovisivi per il servizio televisivo digitale terrestre utilmente collocati nella regione EMILIA ROMAGNA;

**CONSIDERATO** che nella suddetta determina, rilevata l'esigenza di conoscere in tempi ristretti l'effettiva richiesta di capacità trasmissiva dei soggetti utilmente collocati per le suddette frequenze coordinate, al fine di valutare la necessità o meno di procedere all'assegnazione della frequenza coordinata CH 58 UHF per la regione EMILIA ROMAGNA, ai sensi di quanto previsto all'art. 2, comma 3, del bando, è stato richiesto ai predetti fornitori di esprimersi sulla volontà di essere trasportati sulle frequenze coordinate messe a disposizione e di confermare la capacità trasmissiva che intendono acquistare per il trasporto dei loro marchi sulle suddette frequenze;

**VISTE** le dichiarazioni pervenute in merito a quanto sopra rappresentato che confermano la volontà di acquistare la capacità trasmissiva delle frequenze coordinate in EMILIA ROMAGNA;

**VISTA** la relazione del responsabile del procedimento Dott. Giovanni Gagliano, prot.n. 72041 del 4 novembre 2016 con la quale trasmette l'elenco dei soggetti utilmente collocati, alla luce delle dichiarazioni rese dagli stessi, destinatari della capacità trasmissiva richiesta, ed attesta che la somma della capacità trasmissiva necessaria è pari a Mb/s 78,50;

**CONSIDERATO** che nella medesima relazione viene evidenziato che, tenuto conto della capacità trasmissiva della frequenza coordinata attribuita all'avente titolo nella regione EMILIA ROMAGNA da mettere a disposizione ai fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati nella nuova graduatoria è pari ad un totale di Mb/s 24,88, nonché quella delle frequenze coordinate CH 32 UHF e CH 42 UHF già assegnate, è necessario attivare la procedura per l'attribuzione dell'ulteriore frequenza coordinata CH 58 UHF nella citata Regione;



**RITENUTO** altresì opportuno di dover pubblicare l'elenco dei soggetti utilmente collocati ai quali sarà destinata la capacità trasmissiva delle frequenze coordinate nella regione EMILIA ROMAGNA, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi.

## **DETERMINA**

### **ART. 1**

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi di cui all'allegato elenco, che fa parte integrante della presente determina, sulla base della posizione conseguita nella nuova graduatoria, saranno destinatari della capacità trasmissiva richiesta e messa a disposizione dall'aggiudicatario della frequenza coordinata CH 60 UHF per la regione EMILIA ROMAGNA, nonché dai titolari dei diritti d'uso definitivi delle frequenze coordinate già assegnate CH 32 UHF e CH 42 UHF nella medesima regione.
2. Per le motivazioni indicate in premessa, non essendo la capacità trasmissiva delle frequenze coordinate sopraindicate sufficienti a trasportare i contenuti dei fornitori di servizi di media audiovisivi utilmente collocati in graduatoria, il responsabile del procedimento è autorizzato ad attivare la procedura per l'attribuzione dell'ulteriore frequenza coordinata CH 58 UHF nella regione EMILIA ROMAGNA di cui al Bando pubblicato il 2 maggio 2016;
3. I fornitori di servizi di media audiovisivi che non potranno essere trasportati sulle frequenze di cui al precedente punto 1. per esaurimento della capacità trasmissiva messa a disposizione potranno, per i marchi utilmente collocati in graduatoria, essere veicolati sulla frequenza coordinata CH 58 UHF non appena concluso l'iter di aggiudicazione di tale frequenza nella regione EMILIA ROMAGNA.

### **ART. 2**

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del bando una frazione della capacità trasmissiva, al massimo pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente ai soggetti che attualmente operano su bacini inferiori a quello regionale, fino al raggiungimento della quota del 25% della capacità trasmissiva o all'esaurimento dei marchi non regionali, sulla base della posizione in graduatoria.

### **ART. 3**

Ai sensi dell'art. 6, comma 9 sexies del d.l. 145/13 e s.m.i. i fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzeranno la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio, non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Pertanto i soggetti che hanno manifestato la volontà di utilizzare la capacità trasmissiva delle frequenze coordinate per trasmettere il marchio per il quale si sono utilmente collocati in graduatoria, non potranno, qualora titolari di diritto d'uso di una frequenza digitale,



trasmettere nella medesima regione quel marchio, ma dovranno mettere a disposizione la propria capacità trasmissiva a favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi.

#### ART. 4

Il Ministero, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del bando procederà, qualora vi fossero fornitori di servizi di media audiovisivi che, pur rientrando in posizione utile nelle graduatorie non riescano a trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva idonea al trasporto dei loro programmi con gli operatori di rete titolari dei diritti d'uso delle frequenze assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 9-ter, del decreto legge n. 145 del 2013 e s.m.i. ad associare la domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e in base alla posizione della graduatoria oggetto della presente procedura, nel rispetto delle condizioni economiche e dei prezzi offerti ai sensi della delibera AGCOM n.622/15/CONS.

\*\*\*

La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del Bando oggetto della presente procedura, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 7 novembre 2016

Il Direttore Generale  
Antonio Lirosi



# Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI

Divisione IV Radiodiffusione sonora e televisiva. Diritti d'uso

## FSMA DESTINATARI DI CAPACITA' TRASMISSIVA DELLE FREQUENZE COORDINATE REGIONE EMILIA ROMAGNA

	SOGGETTO	MARCHIO/PALINSESTO	ESTENSIONE TERRITORIALE AUTORIZZAZIONE	CAPACITÀ TRASMISSIVA RICHIESTA	CAPACITÀ TRASMISSIVA CONFERMATA
1	TELEINFORMAZIONE MODENESE S.R.L.	TRC TELEMODENA	REGIONALE	3,00	3,00
2	RETE 7 S.R.L.	E' TV	REGIONALE	2,50	2,50
3	COMUNICARE S. P. A.	TELEREGGIO	SUBREGIONALE	2,50	2,50
4	SESTARETE & RETE 8 SRL S.R.L.	7 GOLD	REGIONALE	2,00	2,00
5	GTV S.R.L.	TELESANTERNO	REGIONALE	2,50	2,50
6	RADIO TV PARMA S.R.L.	TV PARMA	REGIONALE	3,00	3,00
7	R.E.I. S.R.L.	TELESTENSE	REGIONALE	2,50	2,50
8	VIDEO REGIONE SRL S. R. L. UNIPERSONALE	VIDEOREGIONE	SUBREGIONALE	2,50	
9	TELELIBERTA' S. P. A.	TELELIBERTA'	REGIONALE	3,00	3,00
10	PUBBLISOLE S. P. A.	TELEROMAGNA	SUBREGIONALE	2,00	2,00
11	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	ICARO TV	REGIONALE	4,00	2,50
12	CANALE ITALIA S.R.L.	CANALE ITALIA 83	REGIONALE	2,50	2,50
13	NETTUNO TV S.R.L.	NETTUNO TV	REGIONALE	3,00	2,50
14	DI.TV S.R.L.	DI.TV	REGIONALE	2,50	2,00
15	RTR 7 S.R.L.	RTR TELETRICOLORE	REGIONALE	2,50	2,50
16	DODICI S.R.L.	12 TELEDUCATO	SUBREGIONALE	2,00	2,00
17	RADIO TELE APPENNINO PARMA S.R.L.	VIDEOTARO	PROVINCIALE	3,00	3,00
18	RETE 8 S.R.L.	RETE8 VGA	REGIONALE	2,00	2,00
19	CANALE 11 TELEALTAROMAGNA S.R.L.	CANALE 11	SUBREGIONALE	2,50	
20	NUOVA RETE S.R.L.	CANALE 78/NUOVARETE	REGIONALE	2,00	2,00
21	TELELOMBARDIA S.R.L.	TOP CALCIO 24	REGIONALE	2,00	
22	TELELOMBARDIA S.R.L.	TELELOMBARDIA	REGIONALE	2,00	
23	CANALE ITALIA DUE S.R.L.	CANALE ITALIA 84	REGIONALE	2,50	2,50
24	CEPI S. C.	MEDIANEWS	PROVINCIALE	2,50	2,50
25	TELECITY S. P. A.	TELECITY LOMBARDIA	REGIONALE	3,00	3,00
26	TELECOLOR S. P. A.	TELECOLOR NEWS	REGIONALE	3,00	
27	TELELOMBARDIA S.R.L.	ANTENNATRE	REGIONALE	2,00	
28	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	STUDIO1	REGIONALE	3,00	3,00
29	LA 9 S. P. A.	LA 9	REGIONALE	2,50	
30	NUOVA RETE S.R.L.	NUOVARETE E.R.	REGIONALE	2,00	2,00
31	RETE 7 S.R.L.	E' TV ANTENNA 1	REGIONALE	2,50	2,50
32	PUBBLISOLE S. P. A.	TELERAVENNA	REGIONALE	2,00	2,00
33	SPOTINVEST S.R.L.	CAFE' TV24	REGIONALE	2,50	2,50
34	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	GALAXY TV CANALE 183	REGIONALE	2,50	2,50
35	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	RETE 182	REGIONALE	3,00	3,00
36	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	RETE 79	REGIONALE	3,00	3,00
37	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	QTV	REGIONALE	3,00	3,00
38	STUDIO TV1 NEWS S. P. A.	STUDIO LIVE	REGIONALE	3,00	3,00

**TOTALE**

**97,50**

**78,50**

Capacità trasmissiva in Mb/s

Roma, 7 novembre 2016

Il Direttore Generale

Antonio Lirosi